

Verbale N° 1 del 15 febbraio 2022

Il giorno 15 del mese di febbraio, anno 2022, nella sala "San Nicola" della Parrocchia Santa Chiara dell'Orco alle ore 19,00, su invito del presidente mon. Letterio Gulletta si è riunita l'assemblea dei soci per approvare le necessarie modifiche dello Statuto (precedentemente inviato, letto e approfondito da ciascun socio) qui allegato in copia triplicata e siglata. Sono presenti i soci: mon. Letterio Gulletta (presidente), Luciana Messine (vice presidente), Gianna Maria Oliv (segretario), Montepie La Rocca, Fortunato Marono, Rosario Romano (consulente amministrativo esterno). Assente giustificato: Giuseppe Pisci. Il presente ha delegato il presidente a procedere a tutto il necessario per l'iscrizione all'associazione al RUNTS.

Nell'altro esemplare da deliberare, ha seduto a tutto alle 20,30

Messina, 15 febbraio 2022

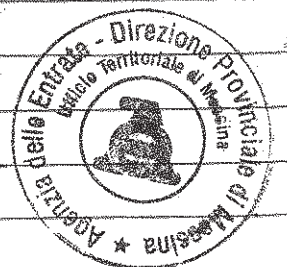
Il Presidente
Letterio Gulletta
La segretaria
Gianna Maria Oliv

Santa Maria dell'Orco
Messina
Associazione onlus
Gulletta

Atto registrato a Messina 29/09/2022 al n. 1490 3
Esatto e ATTO ESISTENTE
(*) di cui € per imposta di bolli

Il Direttore dell'ufficio Territoriale di Messina
Matilde Silvana Trovato *

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Tigano
Provvedimento di delega Prot. n. 38 del 28/06/2022



ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione S. Maria dell'Arco – onlus

l'anno 2007, il giorno 22 del mese di marzo, sono presenti i sigg.

- a) CLEMENTE GAETANO, nato a Messina il 26/07/1935, residente in Messina, viale della Libertà n. 127, codice fiscale CLMGTN35L26F158Z;
- b) DODDIS GIOVANNI, nato a Messina l'08/09/1945, residente in Messina, via Torrente Trapani, cpl. Città Nuova, pal. A/13, codice fiscale DDDGNN45P08F158R;
- c) OLIVA MARIA GRAZIA, nata a Messina il 10/07/1952, residente in Messina, via Michele Amari, Torre Vittoria, codice fiscale LVOGZM52L50F158B;
- d) BUCCA FRANCESCO, nato a Messina il 02/02/1954, residente in Messina, via Canova n. 111, codice fiscale BCCFNC54B02F158H;
- e) MESSINA LUCIANO, nato a Messina il 17/01/1967, residente in Messina, via D. Maroli is. 493, codice fiscale MSSLCN67A17F158R;
- f) MARINO FORTUNATO, nato a Messina l'11/03/1982, residente in Messina, r.ne Ogliastri, pal. H, codice fiscale MRNFTN82C11F158N;

i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituita un'associazione fra tutti i presenti denominata "S. Maria dell'Arco – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (in breve onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'associazione ha sede in Messina, viale della Libertà n. 127, presso la Parrocchia S. Maria dell'Arco. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Essa può estendere la sua opera a tutto il territorio nazionale.

Art. 3

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente i fini indicati nell'art. 2 dello Statuto come appresso allegato al presente sotto la lettera A.

Art. 4

Assumono la qualifica di soci fondatori tutti gli odierni comparenti firmatari.

Art. 5

L'amministrazione spetta ad un Comitato direttivo attualmente composto da tre membri che, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, vengono ora stesso nominati nella persona di Clemente Gaetano quale Presidente, Doddis Giovanni quale vicepresidente e Marino Fortunato quale segretario.

I componenti del Comitato direttivo accettano la carica conferita.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Comitato direttivo e in sua assenza al vicepresidente.

Art. 6

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2007.

Art. 7

L'associazione è regolata dalla legge, dal presente atto e dallo Statuto che si allega sotto la lettera A.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S. MARIA DELL'ARCO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Art. 1

È costituita un'associazione tra tutti i presenti denominata "S. Maria dell'Arco" – Ente del Terzo Settore (ETS).

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Ente del Terzo Settore" (ETS), che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dirette a tutelare i diritti civili, ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Per raggiungere le predette finalità, l'associazione svolge, in via esclusiva, le seguenti attività di interesse generale, indirizzate alle famiglie, a singole persone, aperte alla collaborazione con istituzioni e servizi presenti sul territorio:

a. **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. organizzazione e gestione di attività **culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche **editoriali**, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del **volontariato**;

c. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei **migranti**;

d. **beneficenza**, sostegno a distanza, **cessione gratuita di alimenti** o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di **denaro, beni o servizi** a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

e. promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle **pari opportunità** e delle iniziative di **aiuto reciproco**, incluse le **banche dei tempi** di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di **acquisto solidale** di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

f. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse a condizione che siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle predette attività diverse è l'**assemblea** degli associati.

g. L'associazione può altresì svolgere **attività di raccolta fondi**, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la **cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore**, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.



h. L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'**opera di volontari**, cioè quanti per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale possono essere iscritti in **apposito registro**. Ai volontari possono essere **rimborsate soltanto le spese** effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

i. L'associazione si dota dei **libri sociali** obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

L'associazione ha sede in Messina, viale della Libertà n. 127 e ha durata a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 4

a. Il patrimonio è formato:

- dalle **quote associative** e da eventuali **contributi volontari degli associati** che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di altre persone fisiche e di enti pubblici e privati;
- da eventuali erogazioni, rendite patrimoniali, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- dai proventi di attività di *fundraising*.

b. Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività dell'associazione, così come descritte dall'art. 2 del presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di scopo di lucro, è **vietata la distribuzione anche indiretta di utili** e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono **impiegati esclusivamente** per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono far parte dell'associazione tutti coloro – persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti del terzo settore – che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i regolamenti interni.

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare un'apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, che contenga, oltre alle generalità del richiedente, anche l'esplicita adesione al presente statuto. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

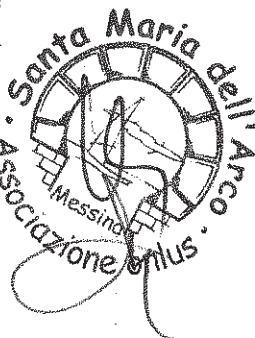
All'atto di ammissione gli associati versano la quota di associazione, il cui importo viene annualmente stabilito dal Consiglio direttivo. Il contributo associativo non è trasferibile ad alcun titolo.

In caso di rigetto dell'istanza, l'interessato può presentare ricorso, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'assemblea, la quale, in occasione della successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La qualifica di associato, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

Gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'associazione, che è organizzata secondo i principi di non discriminazione e democraticità.

Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative.



Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo in cui sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente dell'associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione, dandone comunicazione al Consiglio direttivo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo; in ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause di esclusione, l'associato può essere riammesso.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e l'organo di revisione, se previsti.

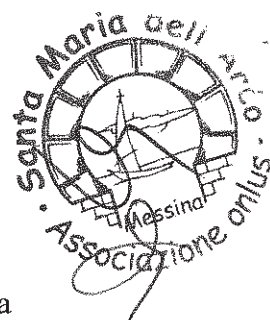
ASSEMBLEA

Art. 8

a. L'assemblea, costituita da tutti gli associati, è convocata dal Consiglio direttivo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno due volte all'anno in via **ordinaria**: per l'approvazione del bilancio di esercizio (entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio) e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. È convocata in via **straordinaria** per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10 % degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

b. L'assemblea è **convocata** mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e dell'elenco degli argomenti da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'assemblea ordinaria in **prima convocazione** è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.



In **seconda convocazione**, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto al voto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

c. Per l'assemblea **straordinaria** che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione, occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

d. Ciascun associato **ha diritto ad un voto**. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo **tre deleghe**.

e. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano del Consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea.

f. Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e lo indichi nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche mediante strumenti a distanza, ossia in **audio o video conferenza**, purché sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti a distanza; sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

g. L'assemblea ordinaria degli associati assolve ai seguenti **compiti principali**:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo e, se previsti, l'organo di controllo e l'organo di revisione dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti;
- delibera sui ricorsi alle delibere del Consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera su ogni altro argomento di sua competenza secondo la legge, l'atto costitutivo e lo Statuto.

h. L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di sua competenza secondo la legge, l'atto costitutivo e lo Statuto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

a. Il **Consiglio direttivo** è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette). Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra gli associati. Il Comitato direttivo **elegge al suo interno** il Presidente ed eventualmente un vicepresidente e un segretario.



b. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.

Dalla funzione di componente il Consiglio direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

c. Il Consiglio direttivo è **convocato** almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dal Presidente, dal vicepresidente o da 1/3 (un terzo) dei suoi membri, previa comunicazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

d. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, ossia in **audio o video conferenza**, purché sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti a distanza; sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

e. Per la **validità delle deliberazioni** occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

f. L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

g. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, che, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno 3 (tre) membri, può anche delegare a uno o più componenti del Consiglio stesso, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

h. Spetta al Consiglio direttivo assolvere a questi **principali compiti**:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- convocare l'assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati e, in quest'ultimo caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- predisporre ed emanare regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;



- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi;
- conferire mandati/incarichi a Consigli scientifici e a ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni e compiti. I componenti di detti organismi prestano la loro opera con carattere di volontariato a titolo gratuito.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e ne coordina il lavoro.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 11

L'organo di controllo e il revisore legale dei conti sono nominati dall'assemblea nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora la stessa lo ritenga necessario, in conformità al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione un **bilancio di esercizio** redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente. Il bilancio è accompagnato da una **relazione** che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è **depositato** presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

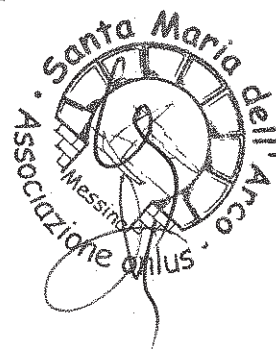
Art. 13

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio direttivo su conforme parere del competente ufficio del Registro del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



3	1190	29/09/2022	0,00	TXX22L001190000BB
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TXX